

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 4192

L'indicazione dei dati anagrafici del debitore nelle cambiali tratte e nei vaglia cambiari

Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 16 dicembre 2002

Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 17 dicembre 2002

L'art. 45 comma 1 della legge 12 dicembre 2002 n. 273 ("Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza", pubblicata in G. U. n. 293 del 14 dicembre 2002, Supplemento Ordinario n. 230) che entrerà in vigore il 29 dicembre 2002, ha modificato gli articoli 1, 30 e 100 della Legge Cambiaria (Regio Decreto 14 dicembre 1933 n. 1669).

Questa la novità legislativa:

Alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario)";

b) all'articolo 30, primo comma, dopo le parole: "è sottoscritta dal trattario" sono inserite le seguenti: "; il trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale";

c) all'articolo 100, primo comma, è aggiunto il seguente numero: "7-bis) l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente".

La nuova disposizione amplia i requisiti della cambiale (art. 1) e del vaglia cambiario (art. 100), aggiungendovi i dati identificativi del trattario o dell'emittente che dovranno comparire sulle cambiali tratte accettate e i vaglia cambiari emessi dal 29 dicembre 2002. Dalla data di entrata in vigore della nuova legge, pertanto, sarà interesse del portatore del titolo cambiario che i dati identificativi del debitore cartolare vengano correttamente riportati sul titolo.

Quanto ai titoli accettati o emessi prima dell'entrata in vigore della norma (e quindi fino al 28 dicembre 2002), non avendo la legge in esame introdotto alcuna disciplina transitoria, è da ritenere che questi possano essere presentati al pagamento pur in assenza dei dati identificativi del debitore cambiario; ciò in quanto non appare possibile addossare al portatore del titolo un onere di riempimento che al momento dell'emissione non era testualmente previsto. Con la conseguenza questi ultimi titoli potranno legittimamente essere presentati per il protesto.

Se quella appena riferita è la sola interpretazione cui deve pervenirsi in ordine ai titoli cambiari emessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 45 in esame, appare assolutamente corretta la soluzione operativa che - all'indomani dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000 n. 235 e successivamente - venne prospettata dal Consiglio Nazionale del Notariato in ordine al protesto di titoli cambiari emessi senza l'indicazione dei dati identificativi del debitore protestato.

Come noto la norma oggi in esame nasce con la finalità di coprire una lacuna creatasi all'indomani dell'entrata in vigore della citata legge 235 che, all'art. 1, tuttora prevede che "nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il quale il protesto è levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita".

Da più parti si era sostenuto che con tale legge il legislatore avesse sostanzialmente ampliato i requisiti dei titoli cambiari aggiungendovi i dati identificativi del debitore; con la conseguenza che il pubblico ufficiale al quale fosse stato esibito un titolo privo di quei dati, non avrebbe potuto levare il protesto. In senso contrario, come detto, il Consiglio Nazionale del Notariato che nello studio n. 3181 del 2000 e nella lettera del 14 giugno 2002, prot. 1800, ha sempre ribadito che la legge n. 235 del 2000, lungi dall'aver modificato l'art. 1 della Legge Cambiaria, ha richiesto l'indicazione dei dati anagrafici ai soli fini della pubblicazione del protesto nell'apposito elenco, protesto che andava comunque levato anche in assenza dei dati anagrafici riportati sul titolo.

I dati identificativi del debitore cambiario sono oggi così individuati:

- 1) nome (e cognome), luogo e data di nascita;
- 2) codice fiscale.

E' il caso di osservare che com'è agevolmente ricavabile dall'espressione "ovvero", non è necessaria l'indicazione di tutti tali elementi sul titolo cambiario, potendo la stessa avvenire alternativamente. Pertanto l'identificazione del debitore cambiario potrà dirsi validamente effettuata con la sola indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita *ovvero* con la sola indicazione del nome, cognome e codice fiscale, benché non sia precluso dalla norma la possibilità di indicare tutti i dati (nome, cognome, luogo e data di nascita seguiti dall'indicazione del codice fiscale).

E' appena il caso di aggiungere che qualora l'identificazione del debitore protestato avvenga mediante l'indicazione sul titolo (oltre che del nome e cognome) del solo codice fiscale, il pubblico ufficiale chiamato a levare il protesto potrà comunque provvedere, successivamente alla levata, a formare l'elenco dei protesti inserendovi il nominativo del debitore seguito dal codice fiscale. Non spetterà infatti al pubblico ufficiale risalire ai completi dati identificativi del debitore protestato - così come richiesti dalla legge n. 273 del 2002 - partendo dal solo codice fiscale; tale compito infatti è dal legislatore riservato alle Camere di Commercio a cui gli elenchi sono inviati. Recita infatti l'art. 5 comma 5 del Regolamento attuativo del registro informatico dei protesti (D.M. 9 agosto 2000 n. 316), che nel caso in cui le indicazioni anagrafiche (riferite alle persone fisiche e alle società registrate) previste dalla lettera e) del comma 4 dell'art. 5, non sono note al pubblico ufficiale abilitato che redige l'elenco, né dal medesimo agevolmente e prontamente conoscibili, "la camera di commercio, ove possibile, le ricava e le inserisce nel registro informatico avvalendosi dell'interconnessione telematica con il sistema informativo del Ministero delle finanze prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581".

Un altro aspetto sul quale sembra opportuno spendere qualche riflessione attiene alla rilevanza dell'indicazione dei dati anagrafici riportati sul titolo.

Da una lettura combinata degli articoli 1 e 2 (e, per il vaglia cambiario, degli articoli 100 e 101) L.C. emerge che il legislatore ha elevato al rango di "requisiti della cambiale" i dati in parola, cosicché la mancanza degli stessi avrà come conseguenza che il titolo emesso dovrà considerarsi insussistente, non potendo lo stesso valere come "cambiale" o "vaglia cambiario" (art. 2 L.C.).

Pur in presenza di tale previsione di legge deve però convenirsi con la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, secondo cui ai sensi dell'art. 14 L. C. è sempre possibile far valere, a determinate condizioni, una cambiale che era stata emessa incompleta, cioè priva dei requisiti indicati dagli articoli 1 e 100 L.C.: la presenza di questi ultimi infatti non è necessaria nel momento in cui il titolo viene redatto o emesso, essendo sufficiente che la si abbia nel momento in cui lo si fa valere. Più precisamente, come è stato ribadito, l'esistenza di un titolo completo delle indicazioni prescritte costituisce un requisito non già di validità bensì di efficacia dello stesso.

Un titolo incompleto nei dati anagrafici del debitore può dunque essere legittimamente completato successivamente, nel momento in cui lo stesso è fatto valere; quindi prima che venga presentato all'accettazione o al pagamento od eventualmente - qualora il debitore non abbia sollevato eccezioni circa l'incompletezza del titolo - un attimo prima di essere consegnato al notaio per la levata del protesto, non potendo infatti il pubblico ufficiale levatore non rilevare il difetto dei dati

anagrafici qualora il titolo ad esso consegnato ne sia privo

Peraltro, stante la letteralità ed astrattezza dei titoli di credito, l'integrazione può avvenire da parte di chiunque sia materialmente entrato in possesso del titolo (ad eccezione come detto del pubblico ufficiale), e quindi non solo opera del trattario ma anche – ad esempio - da parte del traente e dallo stesso creditore, primo prenditore o giratario successivo. Non appare quindi meritevole di accoglimento una diversa interpretazione che, traendo spunto dalla nuova formulazione dell'art. 30 comma 1 L.C. sull'accettazione del trattario ("il trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale") lascia intendere che tali dati debbano essere di esclusiva provenienza del trattario.

Deve essere evidenziato infine che in considerazione delle finalità della legge, bene avrebbe fatto il legislatore a prevedere l'indicazione dei dati anagrafici anche per gli interventori (artt. 75 ss. e 102 L.C.), in assenza dei quali verrebbe altrimenti a riproporsi lo stesso problema - sopra ricordato – sorto per il trattario o l'emittente.

Conclusivamente può ribadirsi che:

1) per le cambiali tratte accettate e i vaglia cambiari emessi dal 29 dicembre 2002 accanto al nome del trattario o dell'emittente dovranno essere presenti anche i dati identificativi degli stessi. E cioè:

- a) la sola indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita;
- b) l'indicazione del nome e cognome, seguiti dall'indicazione del codice fiscale.

Mancando l'indicazione anche parziale dei dati indicati *sub a)* e *b)*, non sarà possibile procedere alla levata del protesto.

2) per le cambiali tratte accettate e i vaglia cambiari emessi fino al 28 dicembre 2002 e mancanti dei dati anagrafici del debitore, potrà essere legittimamente levato il protesto ma non si potrà procedere alla sua pubblicazione nel relativo registro informatico.

Mauro Leo

(Riproduzione riservata)

